



# **COMUNE DI PIANEZZA**

*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** *(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)*

**N. 93**

**OGGETTO:** *AUTORIZZAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO  
ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FIATI GIOVANNI XXIII DI PIANEZZA -  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023.*

*L'anno duemilaventidue addì sette del mese di dicembre alle ore 11:00 nella residenza municipale, assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:*

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale**

Vista la nota presentata in data 8/11/2022, ns. prot. n. 25979, con la quale l'Associazione Orchestra Fiati Giovanni XXIII di Pianezza, richiedeva un contributo per il finanziamento delle attività musicali che verranno organizzate nel corso dell'a.s. 2022/2023, a cui gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII, iscritti al primo anno di corso, potranno partecipare gratuitamente.

Considerato che lo scopo dell'attività svolta dall'Associazione Orchestra Fiati Giovanni XXIII è quello di formare i ragazzi in età giovanile attraverso lo studio di uno strumento a fiato o a percussione, nell'ottica di portarli ad una formazione bandistica legata al territorio pianezzeese.

Preso atto che, a seguito di apposite verifiche condotte dai competenti uffici comunali, non risultano ancora pervenute le rendicontazioni dei contributi assegnati per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, debitamente autorizzati con le deliberazioni della Giunta Comunale 270/2019, 189/2020 e 258/2021.

Considerato che questo Comune, ritenendo l'iniziativa in questione un veicolo di comunicazione e di socializzazione straordinario, non solo formativo dal punto di vista culturale, ma anche sociale, in quanto è in grado di coinvolgere le energie e sinergie delle persone, intende contribuire, per l'a.s. 2022/2023, al finanziamento delle attività musicali dell'Associazione Orchestra Fiati Giovanni XXIII mediante l'assegnazione di un contributo di € 1.000,00, subordinandone l'efficacia:

- all'acquisizione agli atti della rendicontazione dei contributi assegnati per il triennio scolastico 2019/2022;
- alla partecipazione ai corsi di almeno 10 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
- alla presentazione della rendicontazione entro il termine del 31/08/2023 a pena di decadenza del contributo.

Richiamato l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Preso atto che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti (tra cui la Sezione Regionale della Lombardia con pareri n. 1075 e 1076 del 2010) le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a favore di enti ed associazioni private, reputano legittima detta facoltà allorquando l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell'ente locale che la esercita per il tramite dell'associazionismo locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Ritenuto che l'erogazione del contributo in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto la promozione delle attività socio/educative e culturali costituisce uno dei compiti istituzionali dell'Ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto degli enti e delle associazioni a livello locale.

Richiamato il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente

**Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,**

### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di autorizzare l'assegnazione di un contributo di € 1.200,00 a favore dell'Associazione Orchestra Fiati Giovanni XXIII di Pianezza per il finanziamento delle attività musicali che verranno organizzate nel corso dell'a.s. 2022/2023, a cui gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII, iscritti al primo anno di corso, potranno partecipare gratuitamente.
3. Di dare atto che l'efficacia dell'assegnazione del contributo come sopra quantificato è subordinata:
  - alla acquisizione agli atti delle rendicontazioni dei contributi assegnati per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, debitamente autorizzati con le deliberazioni della Giunta Comunale 270/2019, 189/2020 e 258/2021;
  - alla partecipazione ai corsi di almeno 10 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado;
  - alla presentazione della rendicontazione entro il termine del 31/08/2023 a pena di decadenza del contributo.
4. Di dare atto che il suddetto contributo di € 1.500,00 trova copertura a valere sui fondi di cui al codice di bilancio 04/02/1/104 - Cap. 622/0 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023.
5. Di dare atto che l'erogazione del contributo in oggetto è conforme ai criteri dettati dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
6. Di dare atto che l'erogazione del contributo in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto la promozione delle attività socio/educative e culturali costituisce uno dei compiti istituzionali dell'Ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto degli enti e delle associazioni a livello locale.

7. Di demandare al competente Responsabile di Settore l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento, compresi quelli relativi all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e la successiva liquidazione soggetta a documentata e regolare rendicontazione.

**Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,**

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, lì 14/11/2022

\*\*\*\*\*

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE  
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO  
F.to Rag. Luca Favarato

Pianezza, lì 14/11/2022

IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
F.to Dott.ssa Brunella FAVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Michelina BONITO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12 dicembre 2022 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 12 dicembre 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Pianezza, li 12 dicembre 2022

Divenuta esecutiva in data

☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Michelina BONITO